

Circolare 2017/6

«Trasmissione diretta»

Valutazione ex post

19 luglio 2019

Invito a prendere posizione

Il 1° gennaio 2016 è entrato in vigore l'art. 42c LFINMA. Tale norma prevede che gli assoggettati alla vigilanza possano trasmettere informazioni non accessibili al pubblico direttamente alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari e agli enti da esse incaricati se sono adempite le altre condizioni dell'assistenza amministrativa rispettivamente i diritti dei clienti e di terzi sono tutelati. Se vengono trasmesse informazioni di grande importanza, gli assoggettati alla vigilanza hanno l'obbligo di notificarlo previamente alla FINMA. Inoltre, la FINMA può riservarsi, al posto della trasmissione diretta, la via dell'assistenza amministrativa. L'introduzione della nuova norma era finalizzata a facilitare gli assoggettati alla vigilanza nella trasmissione di informazioni all'estero. In precedenza, in assenza di questa base legale, gli assoggettati alla vigilanza correvano il rischio di rendersi penalmente punibili secondo l'art. 271 CP (atto compiuto senza autorizzazione per conto di uno Stato estero) contestualmente all'adempimento dei loro obblighi di notifica e di informazione. Con l'introduzione di tale norma il legislatore ha tenuto conto dell'esigenza espressa dalle imprese attive a livello internazionale di poter collaborare direttamente con le autorità estere, come pure delle condizioni e delle disposizioni di protezione dell'assistenza amministrativa.

L'art. 42c LFINMA lascia un certo margine di interpretazione. Al fine di ridurre le incertezze nell'applicazione della norma, al termine dell'indagine conoscitiva condotta in via preliminare la FINMA ha posto in vigore la corrispondente circolare («Circolare FINMA 2017/6 Trasmissione diretta») a partire dal 1° gennaio 2017. La circolare concretizza segnatamente i concetti che necessitano di essere interpretati e definisce i processi di trasmissione delle notifiche alla FINMA. In combinato disposto con l'articolo di legge, si punta a ottenere una situazione che sia fondata sulla certezza del diritto e prevedibile al momento della corrispondente trasmissione di dati. Inoltre, alla FINMA devono risultare chiari i requisiti e i processi in relazione all'obbligo di notifica.

La trasmissione di informazioni secondo l'art. 42c avviene di fatto manifestamente con sempre maggiore frequenza senza il coinvolgimento della FINMA: nel primo anno dall'entrata in vigore della circolare gli assoggettati alla vigilanza hanno notificato alla FINMA 169 trasmissioni di informazioni di grande importanza (art. 42c cpv. 3 LFINMA), mentre nel secondo anno il numero di notifiche è sceso a 87. Al riguardo, sull'arco di entrambi gli anni la FINMA ha inoltre in 28 casi dichiarato agli assoggettati alla vigilanza di rinunciare alla notifica preliminare delle future trasmissioni di informazioni analoghe. La FINMA si è inoltre riservata nel 2017 otto volte, mentre nel 2018 solo tre volte, la via dell'assistenza amministrativa.

A più di due anni dall'entrata in vigore della circolare e alla luce delle esperienze maturate nella prassi, la FINMA avvia una fase di riesame della circolare. Lo scopo di questa valutazione ex post è di ricevere dagli interessati riscontri in merito alla necessità, all'adeguatezza e all'efficacia della circolare come pure, in particolare, indicazioni circa l'esigenza motivata e specifica di correzioni o integrazioni. Le disposizioni materiali e formali del legislatore non sono oggetto della valutazione. I soggetti interessati sono pertanto invitati a comunicare e condividere le loro esperienze e criticità relative alla Circolare 2017/6 «Trasmissione diretta».

Informazioni sulla valutazione ex post

Oggetto della valutazione:	Circolare 2017/6 «Trasmissione diretta»
Invito a prendere posizione:	Gli interessati sono invitati a prendere posizione sulla Circolare «Trasmissione diretta». I punti critici dovrebbero essere corredati di esempi tratti dalla prassi e/o di proposte di formulazione alternative.
Termine per la presa di posizione:	13 settembre 2019
Indirizzo a cui inviare la presa di posizione:	Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA Katharina Rüstmann Laupenstrasse 27 CH-3003 Berna katharina.ruestmann@finma.ch
Forma della presa di posizione:	Vi invitiamo a trasmetterci la vostra presa di posizione in formato elettronico (Vi chiediamo di inviare, oltre a una versione PDF, anche una versione Word).
Pubblicazione della presa di posizione:	Salvo espressa indicazione contraria, la FINMA parte dal presupposto che le persone e le imprese acconsentano alla pubblicazione della presa di posizione da loro inoltrata. Gli esempi tratti dalla prassi e i dati quantitativi non destinati alla pubblicazione devono pertanto essere esplicitamente indicati.
Ulteriori domande:	Dr. iur. Katharina Rüstmann Tel. +41 31 327 95 30 katharina.ruestmann@finma.ch
Contatto per i media:	Vinzenz Mathys, portavoce Tel. +41 31 327 19 77 vinzenz.mathys@finma.ch